

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 1609 e 2151-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati, nella seduta del 17 novembre 1967 in un testo unificato comprendente i

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TORTORA e CARELLI

(Stampato Senato n. 1609)

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) del Senato della Repubblica nella seduta del 21 luglio 1967 (V. Stampato Camera n. 4302)

**d'iniziativa dei senatori COMPAGNONI SALATI, MAMMUCARI, SANTARELLI,
TREBBI, SAMARITANI e ORLANDI**

(Stampato Senato n. 2151)

approvato, in riunione comune, dalle Commissioni permanenti 2ª (Giustizia e autorizzazioni a procedere) e 8ª (Agricoltura e foreste) del Senato della Repubblica nella seduta del 21 luglio 1967 (V. Stampato Camera n. 4303)

d'iniziativa dei deputati LORETI e PREARO

(Stampato Camera n. 4323)

**e d'iniziativa dei deputati BONOMI, TRUZZI, GERBINO, PUCCI Ernesto, PREARO,
STELLA, ARMANI e FRANZO**

(Stampato Camera n. 4216)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 novembre 1967*

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162,
concernente la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei
mosti, vini e aceti

DISEGNI DI LEGGE

APPROVATI DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione o nel commercio dei mosti, vini ed aceti (n. 1609)

Articolo unico.

L'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli della sanità e del commercio con l'estero, può concedere a condizione di reciprocità il nulla osta per l'importazione di vini pregiati esteri che non corrispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, purchè siano rispondenti alle leggi del Paese di provenienza, siano confezionati in recipienti chiusi e non contengano sostanze nocive alla salute umana, ferma restando ogni altra disposizione in materia di importazione ».

Modifiche agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, mosti ed aceti (n. 2151)

Art. 1.

La denuncia di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, relativa alle campagne vendemmiali degli anni 1965 e 1966 può essere presentata sino al 31 ottobre 1967.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei mosti, vini e aceti

Art. 1.

La denuncia di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, relativa alle campagne vendemmiali degli anni 1965, 1966 e 1967, può essere presentata sino al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per la prima applicazione delle norme di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, le denunce ivi previste devono essere presentate entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tali denunce possono essere presentate anche per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 3.

L'obbligo della denuncia di cui agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è prorogato ad ogni effetto secondo il disposto degli articoli 1 e 2 della presente legge; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale.

Art. 4.

L'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri della sanità

(Segue: Testi approvati dal Senato della Repubblica).

Art. 2.

Le denunce di cui all'articolo 40, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, possono essere presentate sino a 3 mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e del commercio con l'estero, può concedere, a condizione di reciprocità, il nulla-osta per l'importazione di vini pregiati esteri che non corrispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, purchè siano rispondenti alle leggi del paese di provenienza, siano confezionati in recipienti chiusi e non contengano sostanze nocive alla salute umana, ferma restando ogni altra disposizione in materia di importazione ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto stabilito dal precedente comma, chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino, impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti e i modi stabiliti dallo stesso articolo, è punito con multa da lire 500 mila a lire 2 milioni ».